



SUA Stazione Unica Appaltante

UC Appalti e Contratti

Ufficio del Soggetto Aggregatore

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1

Durata del servizio

La fornitura di farmaci, parafarmaci e di ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali del Comune di Castelnuovo di Porto avrà la durata di 3 anni dalla stipula del contratto, prorogabile per altri 2 anni, salvo il caso di alienazione della farmacia stessa.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008;
- dal D.Lgs 196 del 20 giugno 2003

Articolo 3

Modalità di fornitura

Al soggetto aggiudicatario è richiesto:

1. di effettuare presso la sede della farmacia comunale di cui all'art. 1 del Disciplinare di Gara, almeno **due consegne giornaliere**, dal lunedì al sabato, ed almeno una consegna la domenica e i giorni festivi, alle seguenti condizioni:

- gli ordinativi della mattina effettuati entro le ore 13,00 dovranno essere evasi entro le ore 17,00;
- gli ordinativi del pomeriggio effettuati entro le ore 19,45 dovranno essere evasi entro le ore 9,30 del giorno successivo.

2. di rispettare le seguenti modalità di consegna:

- le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità;
- le consegne dovranno essere effettuate a farmacia aperta;
- le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore della farmacia comunale o di un suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quando riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 36 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice. Prima dell'adempimento della firma del documento di trasporto qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico delle ditte aggiudicatarie;

3. di ricevere gli ordini via modem, mediante procedure compatibili con il sistema informatico della farmacia comunale e su chiamata telefonica;

4. di comunicare, in tempo reale (5 minuti), le voci mancanti;

5. di assicurare un servizio telefonico con personale in grado di fornire indicazioni in merito alla disponibilità e costo dei farmaci presso i magazzini di riferimento;

6. di garantire alla farmacia comunale un servizio di informazioni tecniche tramite l'invio periodico di informazioni relative a:

- variazioni di prezzo;
- nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
- schede tecniche dei nuovi prodotti;
- fotocopie d'interesse della Gazzetta Ufficiale;
- riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti Legislativi;
- comunicazione varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);

7. di rilasciare ai direttori delle farmacie le credenziali di accesso all'apposita piattaforma per lo scarico elettronico del DDT per il controllo degli sconti applicati, per la trasmissione degli ordini, per le richieste di disponibilità merce, per lo scarico di offerte e di listini, ecc...;

8. di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;

10. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità medicinali;
11. di fornire i prodotti oggetto del presente appalto con data di scadenza non inferiore a 12 (dodici) mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
12. di provvedere al ritiro dei prodotti non venduti fino a 8 mesi dalla data di scadenza, indipendentemente dalla data di consegna, emettendo nota di accredito di importo pari ai prezzi di cessione dei prodotti stessi;
13. di accettare le restituzioni, entro 30 giorni dall'arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con emissione delle relative note di accredito, entro i successivi 30 giorni, per l'intero importo dei prodotti resi;
14. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche e di quelle con variazione del foglio illustrativo, e relativa sostituzione con prodotti vendibili;
15. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
16. di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs. n. 538/92.
17. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di Legge e ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;
18. di concedere alle farmacie comunali tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, campagne d'informazione, l'invio e l'utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite.

Le ditte aggiudicatrici dovranno, inoltre, assicurare, considerando che il Comune svolgerà servizio di pubblica utilità, che le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere di scarsità del prodotto.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. Le forniture acquisite ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni data presentazione fattura di cui al D.Lgs. 192 del 9/11/2012. Le fatturazioni da parte delle ditte aggiudicatrici dovranno conformarsi all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A. così come previsto e disciplinato dal D.L. del 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014 n. 89.

Le fatture e le note di credito dovranno avere cadenza mensile ed essere intestate alle relative farmacie.

4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 6

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale, al verificarsi dei seguenti inadempimenti:

- a) Forniture non effettuate entro l'orario stabilito o in caso di ritardi ripetuti nel tempo, resta ferma la facoltà dei Direttori di farmacia di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato;
- b) fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore ai 12 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna;
- c) mancata effettuazione, o effettuazione con ritardo, del ritiro dei prodotti rifiutati, in quanto scaduti, revocati, avariati o variati nella composizione o indicazioni terapeutiche;
- d) superamento, dopo 60 gg. dalla data di inizio della fornitura, della percentuale media mensile dei prodotti "mancanti" sulle voci trattate del 10%.

2. Verranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente.

- I. per quanto ai punti b) e c), verrà applicata la sanzione pecuniaria di € 250,00 con l'obbligo, del ritiro e sostituzione dei prodotti a cura e spese dell'appaltatore entro 72 ore dalla richiesta da parte del responsabile della farmacia.

- II. Per quanto al punto a)
 - i. nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, il Servizio Farmacia Comunale del Comune di Castelnuovo di Porto potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di euro 30,00;
 - ii. nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 200,00.
- III. Per quanto al punto d), il fornitore dovrà rimborsare al Comune il maggior importo pagato per il reperimento dei prodotti "mancanti" maggiorato del 5%.

3. Modalità di applicazione delle penalità

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito emessa dal Comune a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del Comune di Castelnuovo di Porto. Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune di Castelnuovo di Porto, le penalità si intendono accettate.

Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Comune di Castelnuovo di Porto.

avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà essere ottenuto, mediante emissione di nota di debito

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 8

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 D.Lgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 D.Lgs 50/2016*).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016.

3. Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, le seguenti inadempienze:

- consegna di medicinali scaduti;
- il superamento, su base mensile, della percentuale del 10% di prodotti mancanti che comporti danni economici o difficoltà organizzative per il Comune di Castelnuovo di porto;

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 4 e seguenti.

Articolo 9

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Proroga

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara alle stesse condizioni dell'aggiudicazione e in ogni caso fino al subentro del nuovo contraente.

Articolo 11

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio le forniture oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art.9 del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs 50/2016);

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs 50/2016);

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50/2016).

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 13

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Velletri.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

1. I titolari del trattamento sono il Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Roma Capitale e il comune di Castelnuovo di Porto.

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott. Federico Monni, domiciliato in Roma – Viale Giorgio Ribotta, 41/43, il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Castelnuovo di Porto è il Dirigente del Servizio Farmacia Comunale Dott.ssa Fonte Manuela;

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal

personale dell'Amministrazione della Città Metropolitana di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

3. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) il contraente è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione -

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 15

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL RUP DEL

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Dott.ssa Fonte Manuela